



I.I.S. IPSIA “Marconi” Cosenza LS-ITE “Guarasci” Rogliano
SEDE: Cosenza IPSIA Diurno e Corso Serale
SEDE: Montalto Uffugo IPSIA – ITI (Chimica Ambientale)
SEDE: Rogliano Liceo Scientifico – Ist. Tec. Economico

REGOLAMENTO DI ISTITUTO

Il Regolamento dell’IIS “Marconi Guarasci” di Cosenza è conforme ai principi e alle norme dello “Statuto delle Studentesse e degli Studenti” emanato con il D.P.R. 24 giugno 1998 n. 249 e successiva integrazione del D.P.R. 235/07. Non è un documento che si pone sopra la legge, ma accanto ad essa, traducendola nel contesto particolare nel quale l’istituto opera secondo il principio dell’autonomia concessa con la Legge 59/97 e il D.P.R. 275/99.

Il Regolamento, coerente e funzionale al Piano dell’Offerta Formativa, è improntato sul principio per cui *“la scuola è il luogo di formazione e di educazione mediante lo studio, l’acquisizione delle conoscenze e lo sviluppo della coscienza critica...[dove] ognuno, con pari dignità e nella diversità dei ruoli, opera per garantire la formazione alla cittadinanza, la realizzazione al diritto di studio, lo sviluppo delle potenzialità di ciascuno e il recupero delle situazioni di svantaggio”*.

TITOLO I – Gli studenti

TITOLO II – I docenti

TITOLO III- Organi Collegiali della scuola

TITOLO I - GLI STUDENTI

Art. 1 Diritti degli studenti.

1. Ogni studente ha diritto ad ottenere una prestazione scolastica efficiente, imparziale ed adeguata alle sue reali capacità; ha diritto ad un ambiente scolastico sereno e formativo sul piano culturale, civico e sociale.
2. Ogni studente ha diritto al riconoscimento della propria identità personale.
3. Ogni studente ha diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero, nelle forme consentite dalla legge e nel rispetto degli altri e delle diversità sessuali, culturali, politiche, ideologiche, religiose ed etniche.
4. Gli studenti e i loro genitori hanno diritto di informazione sui criteri e i metodi di valutazione adottati dai docenti. La valutazione deve essere trasparente e tempestiva al fine di attivare da parte degli studenti un processo di autovalutazione che li conduca ad individuare i propri punti di forza e di debolezza e a migliorare il proprio percorso formativo.
5. Gli studenti hanno diritto di scelta tra le attività formative opzionali promosse dalla scuola.
6. Gli studenti hanno diritto di usufruire delle dotazioni scolastiche rese loro disponibili. L'uso della palestra è consentito agli alunni provvisti di scarpe da ginnastica e di abbigliamento idoneo. Gli alunni possono telefonare dalla scuola solo per gravi e urgenti motivi e non per dimenticanze dovute ad incuria e negligenza.

Art. 2 Doveri degli studenti.

1. Gli studenti sono tenuti a frequentare regolarmente i corsi e ad assolvere assiduamente agli impegni di studio.
2. Gli studenti devono usare un linguaggio adeguato e mantenere un comportamento corretto nei confronti di tutto il personale della scuola e dei compagni. Sono tenuti ad avere cura di tutte le cose -di proprietà collettiva o privata- che si trovano nell'Istituto e qualora si verificassero dei danni dovranno risarcire.
3. Gli studenti sono obbligati a recarsi a scuola con un abbigliamento decoroso e confacente al contesto (jeans strappati ed eccessive scollature non sono consentite).
4. È vietato usare il telefono cellulare o altri dispositivi elettronici durante l'attività scolastica. L'uso di smartphone, tablet e altri dispositivi mobili è consentito solo per finalità didattiche ma secondo tempi e modalità prescritte dal docente.
5. Non è consentito festeggiare con dolci e bevande alcuna ricorrenza.
6. È fatto divieto agli alunni di parcheggiare le autovetture nel cortile dell'istituto.

Art.3 Assenze degli studenti e giustificazioni.

1. Gli alunni che si assentano dalle lezioni sono ammessi in classe dal docente della prima ora di lezione del giorno del rientro, solo se muniti della giustificazione debitamente compilata sul registro on-line da uno dei genitori o da altro soggetto legittimato a farne le veci o dallo studente stesso, se maggiorenne. Le credenziali di accesso fornite dall'Istituto sono strettamente personali e garantiscono l'autenticità della giustificazione apposta on-line e pertanto non devono essere fornite agli studenti che possono farne un uso improprio.
2. Il certificato medico è obbligatorio dopo un'assenza di almeno cinque giorni consecutivi.
3. I rientri a scuola dopo malattie che comportano pericoli di infezioni sono consentiti solo se convalidati da certificato sanitario. Il genitore o chi ne fa le veci è responsabile della mancata comunicazione di eventuali prescrizioni sanitarie.
4. Le assenze collettive e ingiustificate degli alunni saranno comunicate tempestivamente ai genitori.
5. In caso di frequenza discontinua, assenze ingiustificate, frequenti ritardi e/o uscite anticipate degli studenti, il coordinatore di classe è tenuto ad avvisare tempestivamente le famiglie anche mediante comunicazioni scritte.
6. Ai fini della validità degli anni scolastici - compreso l'ultimo anno di corso - per procedere alla valutazione finale di ciascuno studente, è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato (art. 14, comma 7 del DPR 122/09 – Regolamento sulla valutazione).
7. In caso di superamento del suddetto limite di assenze, è possibile beneficiare di una deroga approvata dal Collegio dei Docenti e applicabile per una serie di circostanze debitamente motivate e documentate come ad esempio:
 - assenze continuative per gravi motivi di salute;
 - assenze dovute al contagio da Covid19 o assenze dovute a quarantena;
 - assenze per partecipare ad attività sportive e agonistiche;
 - uscite anticipate per frequentare le lezioni al Conservatorio.
8. Il mancato conseguimento del limite minimo di frequenza, comprensivo delle deroghe riconosciute e, comunque, sottoposte alla valutazione del consiglio di classe, comporta l'esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione alla classe successiva o all'esame finale di ciclo.

Art. 4 *Ingresso e uscita degli studenti.*

1. Le lezioni iniziano alle ore 08:05 e terminano alle ore 13:05 (sesta ora) ovvero 13:55 (settima ora).
2. Gli alunni pendolari, che usufruiscono dei mezzi di trasporto pubblico, sono autorizzati dal Dirigente scolastico alla tolleranza in entrata (entro e non oltre le ore 08:20). Oltre i tre ritardi gli studenti possono rientrare a scuola solo se accompagnati dai genitori. Si stabilisce che per ogni tre ritardi si provvederà ad annotare un giorno di assenza.
3. Il piano delle attività stabilisce gli orari di ingresso, di uscita e di svolgimento delle varie attività didattiche. L'ingresso e l'uscita dalle aule avvengono in maniera ordinata sotto la sorveglianza degli insegnanti impegnati rispettivamente alla prima e all'ultima ora di lezione e dei collaboratori scolastici, ai quali è affidato il compito di garantire la predisposizione dei luoghi per lo svolgimento delle attività e delle operazioni di ingresso e di uscita.
4. L'uscita dall'edificio al termine delle lezioni avverrà per piani e in momenti distinti.
5. Le uscite anticipate degli alunni dalla scuola devono essere sempre autorizzate, motivate e annotate sul registro elettronico dall'insegnante presente nell'ora in cui avviene l'uscita.
6. Non è consentito agli alunni uscire dall'edificio scolastico prima del termine delle lezioni. È consentita, dal Dirigente Scolastico o suo delegato, l'uscita anticipata degli alunni solo in casi di gravi e giustificati motivi ed in ogni caso, l'alunno può essere prelevato esclusivamente da uno dei genitori o da chi ne esercita la patria potestà. La scuola si riserva la facoltà di consentire l'ingresso posticipato e l'uscita anticipata, qualora se ne ravvisi l'esigenza per assenze dei docenti, previa autorizzazione firmata dai genitori sul modello predisposto dall'Istituto.
7. Gli spostamenti delle classi verso aule speciali, laboratori, palestra, sala cucina, luoghi esterni e il rientro devono avvenire in maniera ordinata con la presenza dell'insegnante o, per motivi particolari ed eccezionali, di personale autorizzato.
8. Gli studenti, tranne casi di assoluta necessità, possono lasciare l'aula dopo la fine della prima ora di lezione e non più di uno alla volta per recarsi ai servizi igienici, purché autorizzati dall'insegnante al quale sono affidati. Qualora qualche alunno, per particolari motivi di salute, sia costretto a servirsi spesso dei servizi igienici, deve presentare presso la Vicepresidenza la opportuna documentazione medica.

Art. 5 *Attività didattiche*

1. Le attività didattiche comprendono le lezioni svolte nelle classi, nella sala cucina e nei laboratori, le visite guidate, i viaggi di istruzione, le attività formative previste dal PTOF, gli intervalli tra le lezioni e le attività ricreative e/o di svago. Tutte le attività sono svolte con la presenza dell'insegnante, che è responsabile degli alunni affidatigli.
2. La ricreazione (terza/quarta ora), cioè l'intervallo di lezione, è una pausa di riposo e di recupero di energie psico-fisiche nel corso della giornata. È parte integrante della attività scolastiche e anch'essa è momento educativo. La sua durata, il luogo e l'orario dello svolgimento sono stabiliti nel piano delle attività. In ogni caso non possono svolgersi nei corridoi o in luoghi che non assicurino il rispetto delle norme di sicurezza per il numero di alunni presenti e per le condizioni ambientali.

Art. 6 *Divieto atti di Bullismo/Cyberbullismo.*

Visti il Piano nazionale per l'educazione al rispetto, le Linee Guida Nazionali (art. 1 comma 16 L. 107/2015) e le Linee di orientamento per la prevenzione e il contrasto del cyberbullismo nelle scuole, emanate nell'aprile 2015 e aggiornate nell'ottobre 2017, art. 4 L. 71/2017, sono da considerarsi tipologie persecutorie qualificate come *Bullismo* “la violenza fisica, psicologica o l'intimidazione da parte del gruppo, specie se reiterata; l'intenzione di nuocere e l'isolamento della vittima” e come *Cyberbullismo* “ il Flaming (litigi on line nei quali si fa uso di un linguaggio violento e volgare), l'invio ripetuto di linguaggi offensivi ed esplicite minacce fisiche, la denigrazione su comunità virtuali, l'outing estorto, l'impersonificazione (insinuazione all'interno dell'account di un'altra persona con l'obiettivo di inviare dal medesimo messaggi ingiuriosi che screditino la vittima) e il Sexting (invio di messaggi via smartphone ed Internet, corredati da immagini a sfondo sessuale).

Gli alunni autori di atti di bullismo e cyberbullismo incombono in specifiche sanzioni disciplinari che, pur rivestendo prioritariamente la finalità educativa, saranno tanto più incisive quanto più grave sarà il fatto commesso.

Resta inteso che il ricorso alla sanzione disciplinare si affianca alle vie giudiziarie qualora il fatto commesso costituisca reato.

Art. 7 *Sanzioni disciplinari*

I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità ed al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica.

La sanzione disciplinare determina il voto sul comportamento.

Le sanzioni sono sempre temporanee, proporzionate all'infrazione disciplinare e ispirate, per quanto possibile, al principio della riparazione del danno. Esse tengono conto della situazione personale dell'alunno, della gravità del comportamento e delle conseguenze che da esso derivano.

Le sanzioni pecuniarie o risarcimento del danno non sono convertibili.

Sono ammessi a partecipare alle visite guidate e ai viaggi d'istruzione solo gli allievi che non hanno riportato alcuna nota disciplinare.

La individuazione delle sanzioni, la procedura di applicazione ed eventuale conversione della sanzione stessa nonché di reclamo e revisione, sono previste e disciplinate nell'apposito allegato "Regolamento di disciplina e tabella delle sanzioni" che costituisce parte integrante del presente Regolamento di Istituto.

TITOLO II - I DOCENTI

La funzione docente realizza il processo di insegnamento/apprendimento volto a promuovere lo sviluppo umano, culturale, civile e professionale degli alunni, sulla base delle finalità e degli obiettivi previsti dagli ordinamenti scolastici definiti per i vari ordini e gradi dell'istruzione. La funzione docente si fonda sull'autonomia culturale e professionale dei docenti; essa si esplica nelle attività individuali e collegiali e nella partecipazione alle attività di aggiornamento e formazione in servizio,

Norme relative ai docenti

1. I docenti sono tenuti agli obblighi connessi alla propria funzione ai sensi degli artt. 26, 27, 28, 29 del CCNL Comparto Scuola 2006/009 e al rispetto del "Codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni".
2. I docenti che accolgono gli alunni devono trovarsi in classe almeno cinque minuti prima dell'inizio delle lezioni previsto per le ore 8:05. In caso di ritardo nella presenza in servizio, il docente è tenuto a dare tempestivamente comunicazione in segreteria del suo arrivo.
3. Il docente della prima ora deve segnalare sul registro elettronico e di classe gli alunni assenti, controllare quelli dei giorni precedenti e segnare sul registro di classe l'avvenuta o la mancata giustificazione. Il docente, qualora un alunno dopo tre giorni

dal rientro continui ad essere sprovvisto di giustificazione, segnalerà in Presidenza il nominativo.

4. Se un alunno chiede, con permesso scritto di un genitore, di uscire anticipatamente, occorre chiedere l'autorizzazione in Presidenza o al Collaboratore delegato. Dopo l'autorizzazione il docente è tenuto ad apporre sul registro elettronico l'ora in cui l'alunno è uscito e, se minorenne, la persona che è venuta a prelevarlo.
5. Le uscite in anticipo degli alunni sono consentite per gravi motivi esposti dal genitore al Dirigente Scolastico o al suo rappresentante e sono concesse dietro richiesta scritta con assunzione di responsabilità da parte del genitore.
6. Il registro elettronico personale costituisce documento ufficiale e deve essere sempre aggiornato. I Docenti sono tenuti ad inserire ogni giorno sul registro elettronico tutte le attività svolte, con espressa indicazione degli argomenti trattati e del calendario delle prove di verifica, nonché le assenze degli alunni.
7. Durante l'intervallo i docenti vigilano sugli spazi dell'Istituto preposti alla pausa ricreativa.
8. I docenti non sono autorizzati a somministrare farmaci all'utenza.
9. Durante le ore di lezione non è consentito fare uscire dalla classe più di un alunno per volta, fatta eccezione per i casi seriamente motivati.
10. Se un docente deve per pochi minuti allontanarsi dalla propria classe occorre che avvisi un collaboratore scolastico o un collega affinché vigili sulla classe.
11. Al termine delle lezioni i docenti devono accertarsi che i locali utilizzati vengano lasciati in ordine ed i materiali siano riposti negli appositi spazi.
12. I docenti devono prendere visione dei piani di sfollamento dei locali della scuola e devono sensibilizzare gli alunni sulle tematiche della sicurezza.
13. È assolutamente vietato, per qualunque attività, l'utilizzo di sostanze che possano rivelarsi tossiche o dannose per gli alunni (colle, vernici, solventi, etc.) Prima di proporre agli alunni attività che richiedono l'uso di sostanze particolari o alimenti verificare tramite comunicazione scritta che non vi siano casi di allergie specifiche o intolleranze ai prodotti.
14. I docenti, ove accertino episodi di bullismo e cyberbullismo, sono tenuti a denunciare tempestivamente (Legge 71/2017).
15. Eventuali danni riscontrati devono essere segnalati in Presidenza. I danni riscontrati vengono risarciti dal responsabile. Qualora questi non venga individuato, gli insegnanti della o delle classi interessate ne discuteranno in C.d.C. con i genitori ed il risarcimento sarà effettuato in modo collettivo.

16. I docenti hanno facoltà di richiedere colloqui e/o approfondimenti telefonici con le famiglie nell'ottica di un rapporto scuola/famiglia più trasparente e fattivo.
17. Ogni docente apporrà la propria firma per presa visione delle circolari e degli avvisi. In ogni caso tutte le circolari e gli avvisi affissi all'albo della scuola o inseriti nell'apposito registro si intendono regolarmente notificati.
18. I docenti non possono utilizzare i telefoni cellulari durante l'orario di lavoro. Non possono utilizzare i telefoni della scuola per motivi personali. In caso di motivo di ufficio, la telefonata va annotata sull'apposito registro, indicando il numero composto, il destinatario, il nome della persona che effettua la telefonata e sinteticamente l'oggetto della telefonata.
19. È fatto divieto assoluto di fumare nelle aule, nei laboratori, nell'aula magna, in palestra, nella sala docenti, nei servizi igienici, nei corridoi e nei locali esterni prospicienti gli edifici scolastici, compreso giardini e area-parcheggio, ai sensi dell'art. 51 della L. 16 gennaio 2003, n. 3 e dell'art. 4 comma 1,2, 3 del D.L. del 12 settembre 2013, n. 104 (convertito con modificazioni in L. n 128 del 8 /11/2013). È altresì vietato utilizzare le sigarette elettroniche nei locali chiusi delle istituzioni scolastiche. La violazione dei suddetti divieti comporta l'applicazione delle sanzioni previste dalla normativa vigente
20. Il ricorso alla Presidenza per problemi di ordine disciplinare va contenuto al massimo in quanto se da un lato ostacola il complesso e difficile lavoro dell'ufficio di Presidenza, dall'altro provoca nell'alunno la convinzione di una certa impotenza educativa da parte dei docenti che, in certe occasioni, può costituire una ragione di rinforzo di condotte errate in situazioni di difficoltà.
21. I docenti sono tenuti alla massima vigilanza durante l'orario di servizio, assicurandosi che nessun alunno esca dall'aula prima del suono della campanella.
22. I docenti devono anche accertarsi che gli alunni, al termine delle attività didattiche, non si allontanino dall'Istituto attraverso le uscite di sicurezza ubicate sui diversi piani dell'Istituto.

TITOLO III- ORGANI COLLEGIALI DELLA SCUOLA

(cfr. Decreto Legislativo 297 del 16 aprile 1994 e successive modifiche)

Art 1. Gli organi collegiali dell'istituto scolastico:

- il Consiglio d'Istituto,
- la Giunta esecutiva,

- il Collegio dei docenti,
- il Consiglio di classe,
- il Comitato studentesco.

Art. 2- Il Consiglio d'Istituto

Il Consiglio d'Istituto rappresenta tutte le componenti dell'Istituto (docenti, studenti, genitori e personale non docente) con un numero di rappresentanti variabile a seconda delle dimensioni della scuola. Tutti i genitori (padre e madre) hanno diritto di voto per eleggere i loro rappresentanti in questo organismo ed è diritto di ogni genitore proporsi per essere eletto. Le elezioni per il rinnovo del consiglio di istituto si svolgono ogni triennio, oppure quando non sono presenti tutte le componenti.

Il Consiglio d'Istituto è l'organo di indirizzo e di gestione degli *aspetti economici e organizzativi generali* della scuola. Sono diversi gli ambiti su cui è chiamato a deliberare : bilancio di previsione, adozione del regolamento interno, acquisto, rinnovo e conservazione delle attrezzature tecnico-scientifiche e dei sussidi didattici per gli alunni, adattamento del calendario scolastico alle specifiche esigenze ambientali, criteri per la stesura del PTOF e per l'attuazione di attività didattiche, visite guidate e viaggi d'istruzione, collaborazioni con le altre scuole per realizzare scambi di informazione e di esperienze culturali.

Le sedute del Consiglio d'Istituto sono presiedute dal Presidente, eletto fra la componente dei genitori a scrutinio segreto.

Art. 3- La Giunta esecutiva

La Giunta esecutiva è eletta all'interno del Consiglio d'Istituto. È composta di diritto dal Dirigente Scolastico, che la presiede, dal DSGA, che svolge anche le funzioni di segretario della giunta stessa. Sono invece eletti dal Consiglio d'istituto: un docente; un impiegato amministrativo o tecnico o ausiliario, un genitore e uno studente.

La Giunta esecutiva non ha potere deliberante, prepara i lavori del consiglio di istituto, fermo restando il diritto di iniziativa del consiglio stesso, e cura l'esecuzione delle relative delibere. Le riunioni della giunta hanno luogo in orario non coincidente con i normali orari di servizio dei suoi componenti.

Art. 4- Il Collegio dei docenti

Il Collegio dei docenti è composto dal personale docente di ruolo e non di ruolo in servizio nell'istituzione scolastica ed è presieduto dal Dirigente scolastico. Al fine di rendere più agile e proficua la propria attività, il collegio può deliberare le nomine di speciali commissioni di lavoro - i Dipartimenti Disciplinari - composti da docenti e presieduti da un coordinatore, e deputati alla definizione dei criteri di programmazione didattico-educativa e di valutazione degli alunni.

FUNZIONI

Il Collegio dei docenti ha potere deliberante in materia di funzionamento didattico dell'istituto. Le competenze del collegio dei docenti sono stabilite dal decreto legislativo 297/94 e riguardano i seguenti ambiti: elaborazione del PTOF e adeguamento dei programmi di insegnamento alle specifiche esigenze ambientali, piano annuale delle attività di aggiornamento e di formazione, scelta del quadrimestre o trimestre per le valutazioni, adozione dei libri di testo, accordi con reti di scuole, individuazione delle funzioni strumentali al PTOF, elezione dei membri del comitato di valutazione, criteri relativi ad eventuali deroghe al limite di assenze previste.

Art. 5- Il Consiglio di classe

Il Consiglio di classe è composto da tutti i docenti della classe, da due rappresentanti dei genitori e due rappresentanti degli studenti. La componente genitori e alunni si rinnova ogni anno entro il 31 ottobre.

Il consiglio di classe si occupa dell'andamento generale della classe, formula proposte al dirigente scolastico per il miglioramento dell'attività, si esprime su eventuali progetti di sperimentazione, presenta proposte per un efficace rapporto scuola-famiglia.

Art. 6- Il Comitato studentesco

Il Comitato studentesco è composto dai rappresentanti di classe e dai rappresentanti eletti nel Consiglio d'Istituto e nella Consulta degli studenti ivi frequentanti.

All'interno del comitato vengono eletti un Presidente, un vicepresidente e un segretario.

Il Comitato studentesco svolge un ruolo di rappresentanza delle esigenze degli studenti nei confronti dell'istituzione scolastica e di verifica del rispetto dei diritti e dei doveri degli studenti. Le riunioni del Comitato possono svolgersi al di fuori dell'orario di lezione o anche in orario di lezione, previa autorizzazione del Dirigente Scolastico; queste ultime riunioni non possono superare il monte ore complessivo di 6 ore in ciascun anno scolastico. Il Dirigente Scolastico o un suo delegato può presenziare alle riunioni. Il Comitato potrà riunirsi nei locali della scuola previa richiesta scritta, inoltrata dallo studente rappresentante del Consiglio d'Istituto eletto Presidente e fatta pervenire almeno cinque giorni prima al Dirigente, e conseguente autorizzazione di quest'ultimo.

Il Regolamento ed i suoi allegati sono approvati
dal Collegio dei Docenti e dal Consiglio d'Istituto